

VADEMECUM PER OTTENERE L'ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA'

Il visto di conformità di cui all'articolo 35 comma 1, lettera *a)* del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241 può essere rilasciato dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*, del comma 3 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, ovvero:

1. gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
2. i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle C.C.I.A.A. per la sub-categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

I soggetti menzionati, per poter rilasciare il visto di conformità, debbono soggiacere a due condizioni:

- la prima è posta dal comma 3 dell'articolo 35 del D.Lgs. 241/1997 il quale dispone che tali soggetti, per poter rilasciare il visto di conformità, siano preventivamente abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni; trasmissione che avviene tramite l'utilizzo del canale telematico "*Entratel*";
- la seconda è l'iscrizione, a cura della Direzione Regionale competente, nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità.

A seguito della verifica, da parte della Direzione Regionale competente, della sussistenza dei requisiti menzionati, il professionista abilitato¹ viene iscritto nell'elenco informatizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità **dalla data di presentazione della richiesta**².

Il presente *vademecum* procederà con la trattazione delle seguenti fattispecie:

1. adempimenti a cura dei professionisti in caso di prima richiesta di inserimento nell'elenco informatizzato;
2. caratteristiche della garanzia assicurativa;
3. adempimenti a cura dei professionisti in caso di rinnovo.

1. RICHIESTA DI ABILITAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA'

Al fine dell'**ottenimento dell'iscrizione** nell'elenco informatizzato, i professionisti devono effettuare un'apposita comunicazione, disciplinata dall'articolo 21 del Decreto 31 maggio 1999 n. 164, indirizzata alla Direzione Regionale competente in relazione al proprio domicilio fiscale, la quale **deve obbligatoriamente contenere** le seguenti informazioni:

1. la richiesta di essere inserito nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali;
2. i dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di codice fiscale e la partita IVA;
3. il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata l'attività professionale;
4. l'impegno a comunicare eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, ai sensi del comma 3 del citato articolo 21;

¹ L'abilitazione richiesta è quella indicata nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998; quindi l'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite l'utilizzo del canale telematico "Entratel".

² Cfr. Punto 3.1.1 della Circolare 21/E del 4 maggio 2009 e punto 3 della Circolare 57/E del 23 dicembre 2009.

5. (eventuale) la denominazione e i dati anagrafici dell'associazione professionale nell'ambito della quale il professionista esercita l'attività di assistenza fiscale;
6. (eventuale) la denominazione o ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

Il comma 2 dell'articolo 21 del Decreto 164/1999, dispone che obbligatoriamente devono essere allegati³ alla richiesta:

1. polizza assicurativa, di cui all'art. 22 Decreto 164/1999, da prodursi integralmente in originale o in copia conforme⁴;
2. dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa al possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
3. dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza;
4. dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa alla sussistenza dei requisiti elencati all'art. 8 del Decreto 164/1999, ovvero
 - a. NON aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati finanziari⁵;
 - b. NON aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;

³ In caso di trasmissione tramite PEC gli allegati dovranno essere in formato pdf NON modificabile.

⁴ La conformità all'originale deve essere attestata a cura dell'ente che ha emesso la polizza.

⁵ Cfr. Risoluzione n. 73/E del 13 luglio 2010

- c. NON aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- d. NON trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali, previste dall'art. 15, comma 1, Legge 19 marzo 1990 n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della Legge 18 gennaio 1992 n. 16.

I professionisti fiscalmente domiciliati nella Regione del Veneto devono inviare la richiesta, comprensiva degli allegati, a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Regionale del Veneto
Settore Servizi e Consulenza – Ufficio Gestione Tributi
Via G. De Marchi 16
30175 Marghera-Venezia (VE)

oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it.

In caso di invio a mezzo raccomandata A.R. si richiede al professionista l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata⁶ tramite il quale lo scrivente ufficio potrà inoltrare eventuali richieste e/o comunicazioni.

Al fine di rendere più efficiente l'attività istruttoria da parte Direzione Regionale, ai soggetti che presentano la domanda di iscrizione nell'elenco di cui sopra si richiede di apporre, all'esterno della busta raccomandata o nell'oggetto della e-mail, la seguente indicazione “**VDC – richiesta abilitazione**”.

⁶ L'articolo 16 comma 7 del D.L. 185/2008 prevede che tutti i professionisti iscritti ad albi o elenchi istituiti con legge statale siano muniti di un indirizzo di posta elettronica certificata.

In merito alla richiesta di inserimento nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità la Circolare 57/E del 23 dicembre 2009 fornisce delle importanti precisazioni.

- Innanzitutto è **il singolo professionista ad essere iscritto nell'elenco informatizzato e, di conseguenza, abilitato al rilascio del visto di conformità**. Pertanto, nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l'attività di assistenza fiscale nell'ambito di una associazione professionale di cui all'articolo 5, comma 3, *lett. c)* del T.U.I.R., nella predetta comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell'associazione alla quale partecipa. Ne consegue che ogni altro professionista appartenente all'associazione che non sia personalmente iscritto nell'elenco degli abilitati non è autorizzato ad apporre il visto di conformità. Conseguentemente **non** saranno prese in considerazione le domande di iscrizione all'elenco informatizzato dei soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità presentate a nome di studi o associazioni professionali.
- In secondo luogo, qualora il professionista si avvalga di una società di servizi per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, la dichiarazione di cui al precedente punto 2 può essere sostituita con la dichiarazione di effettuare la trasmissione telematica tramite una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale. Invero, se il professionista svolge l'attività di assistenza fiscale nell'ambito di un'associazione professionale, la stessa dichiarazione può essere sostituita con la dichiarazione di effettuare la trasmissione telematica tramite l'associazione cui lo stesso appartiene. La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall'associazione cui lo stesso appartiene e non può essere

effettuata da altro professionista della stessa associazione, anche se abilitato, diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni⁷.

- Infine, viene evidenziato che l'avvenuta presentazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate della domanda ai fini dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni⁸ (tramite il servizio "Entratel") **non** esime dall'obbligo della richiesta di ottenere l'inserimento nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità⁹. Come già indicato, l'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni costituisce uno dei requisiti richiesti per poter ottenere l'inserimento nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità.

2. GARANZIA

Al fine di garantire il completo risarcimento dell'eventuale danno arrecato ai contribuenti, l'articolo 22 del Decreto 164/1999 prevede la stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile, da parte dei professionisti abilitati che richiedono l'iscrizione nell'elenco informatizzato. Tale polizza assicurativa deve avere le seguenti caratteristiche¹⁰:

- a) La copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, **senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione** in quanto i soggetti iscritti nell'elenco sono legittimati ad apporre il visto, ove previsto, su tutte le dichiarazioni fiscali;
- b) Il massimale della polizza deve essere adeguato al numero di contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate; **in ogni caso il massimale garantito non deve essere inferiore ad Euro 1.032.913,80;**

⁷ Cfr. Circolare 21/E del 4 maggio 2009 punto 3.1.1.

⁸ Cfr. art. 3 comma 3, D.P.R. 322 del 1998.

⁹ Cfr. art. 21 Decreto 164 del 1999.

¹⁰ Cfr. Circolare 57/E del 2009 punto 4.

- c) La copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente; salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull'assicurato per l'importo rientrante in franchigia;
- d) La polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto assicurativo, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo¹¹.

La Circolare 57/E del 2009 precisa ulteriormente che, qualora il professionista svolga l'attività nell'ambito di uno studio associato, egli può anche utilizzare, quale garanzia, la polizza assicurativa contro i rischi professionali stipulata dal medesimo studio, purché la stessa abbia le seguenti caratteristiche:

- Previsione di un'autonoma copertura assicurativa per l'attività di assistenza fiscale, di importo non inferiore ad Euro 1.032.913,80;
- Garanzia dell'attività prestata da ogni singolo professionista (del quale vanno specificati i dati nella polizza) adeguata ai visti di conformità rilasciati e comunque di importo non inferiore ad Euro 1.032.913,80 per ogni professionista che presta attività di assistenza fiscale;
- Rispetto delle condizioni sopraccitate alle lettere *a), b), c) e d)*.

Qualora il professionista sia già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, potrà anche utilizzare tale polizza solo nel caso sia prevista un'autonoma copertura assicurativa, con un massimale adeguato e comunque non

¹¹ Si afferma che la polizza non deve contenere la clausola c.d. "claim made" la quale non garantisce le richieste di risarcimento avanzate dopo la scadenza del contratto, anche se gli errori contestati sono avvenuti nel periodo in cui il professionista risultava correttamente assicurato.

inferiore ad Euro 1.032.913,80, ad esclusiva garanzia del risarcimento dei danni eventualmente provocati nell'esercizio dell'attività di assistenza fiscale.

Infine, sempre in tema di garanzie, il comma 2 dell'art. 22 del Decreto 164/1999 pone un obbligo a carico delle imprese di assicurazione laddove prevede che queste diano immediata¹² comunicazione all'Agenzia delle Entrate¹³ di ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa. Medesimo obbligo è posto in carico al professionista¹⁴.

3. RINNOVO

La Circolare 21/E del 4 maggio 2009 precisa che i professionisti già iscritti nell'elenco informatizzato e quindi abilitati all'apposizione del visto di conformità sono esentati dalla presentazione di una nuova domanda¹⁵. Difatti, nel caso in cui il professionista abilitato intenda mantenere l'iscrizione nell'elenco informatizzato, deve provvedere tempestivamente¹⁶ a comunicare alla Direzione Regionale competente ogni variazione dei dati già comunicati e a far pervenire il rinnovo della polizza assicurativa o l'attestato della quietanza di pagamento nel caso di premio rateale. Nell'ipotesi in cui la polizza abbia scadenza annuale il professionista provvede ad inoltrare alla Direzione Regionale competente l'integrale nuova polizza con la relativa quietanza di pagamento secondo le modalità già descritte. Altresì viene richiesto al professionista di attestare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la permanenza dei requisiti comunicati in precedenza¹⁷.

Le modalità previste per la comunicazione del rinnovo sono le stesse previste per l'invio della domanda di iscrizione nell'elenco informatizzato; in tal caso

¹² Entro trenta giorni dalla data in cui si verifica l'evento, ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del Decreto 164/1999.

¹³ Competente in relazione al domicilio fiscale del professionista assicurato.

¹⁴ Laddove è previsto che il professionista comunichi alla Direzione Regionale competente ogni variazione dei dati precedentemente comunicati, entro trenta giorni dalla data in cui si verifica.

¹⁵ Redatta secondo le prescrizioni dell'art. 21 del Decreto 164 del 1999.

¹⁶ Anche in questo caso si ritiene, ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del Decreto 164/1999, quindi entro trenta giorni dalla data in cui si verifica l'evento.

¹⁷ Di cui all'articolo 21 del Decreto 164/1999 e richiamati alle pagg. 2, 3 e 4 del presente vademecum.

richiede di apporre, all'esterno della busta raccomandata o nell'oggetto della e-mail, la seguente indicazione "**VDC – rinnovo**".

La normativa e la prassi esaminata non contemplano alcun provvedimento esplicito da parte dell'Agenzia delle Entrate; ma ci si riserva di comunicare l'avvenuta iscrizione del professionista solo nel caso di prima richiesta e non anche nel caso di rinnovo.

I professionisti che necessitano di maggiori informazioni possono rivolgersi ai seguenti collaboratori in servizio presso la Direzione Regionale del Veneto:

- CANILLA MARIA GRAZIA tel. 041 2904131;
- MENON GIORGIO tel. 041 2904133;
- VIANELLO LAURA tel. 041 2904123;

oppure possono inviare un quesito all'indirizzo e-mail dr.veneto.gt@agenziaentrate.it.

A titolo esemplificativo al presente si allegano i seguenti fac-simile:

- *ALLEGATO 1: richiesta ai sensi dell'art. 21 del Decreto 31 maggio 1999, n. 164;*
- *ALLEGATO 2: autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;*
- *ALLEGATO 3: richiesta ai sensi dell'art. 21 del Decreto 31 maggio 1999, n. 164 nel caso in cui il professionista si avvale di una società di servizi.*

N.B.: il presente documento è stato redatto in base alla normativa ed alla prassi vigente al 31 gennaio 2011.